



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GEMELLAGGIO CON CITTÀ STRANIERE**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/04/2015

## **INDICE:**

- **ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA’ –**
- **ARTICOLO 2 – INFORMAZIONI SULLE CITTÀ GEMELLE –**
- **ARTICOLO 3 – COMITATO PER I GEMELLAGGI –**
- **ARTICOLO 4 – DURATA IN CARICA –**
- **ARTICOLO 5 – PRESIDENZA –**
- **ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA –**
- **ARTICOLO 7 – ATTIVITA’**
- **ARTICOLO 8 – SPESE –**
- **ARTICOLO 9 – ENTRATE –**
- **ARTICOLO 10 – NORME FINALI -**

## **ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA’ –**

L’Amministrazione Comunale favorisce l’instaurazione di rapporti di gemellaggio con città (enti territoriali) di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con essi legami di solidarietà, come strumento di: - conoscenza e comprensione tra i popoli dell’Europa e del Mondo; - sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà; - cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per favorire situazioni di progresso civile, culturale ed economico sociale, attraverso interscambio di esperienze; - sostegno alle iniziative rivolte ai giovani.

## **ARTICOLO 2 – INFORMAZIONI SULLE CITTÀ GEMELLE –**

Le “Carte” originali di gemellaggio, opportunamente incorniciate sono esposte in apposita sala della Residenza Comunale. E’ riconosciuta l’opportunità di esternare gli “status” di gemellaggio con cartelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione.

## **ARTICOLO 3 – COMITATO PER I GEMELLAGGI –**

Del Comitato per i gemellaggi fanno parte il Sindaco o un suo delegato, l’assessore alla cultura o agli affari generali, i capi gruppo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, il Presidente della locale Pro – loco e almeno un rappresentante nominato dalle altre associazioni presenti sul territorio comunale.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato ed i componenti sono nominati con apposito atto sindacale. La partecipazione al Comitato è completamente gratuita.

Scuole, Associazioni, Organizzazioni di categoria e sindacali, privati cittadini se interessati e disponibili a collaborare alle attività di gemellaggio possono far parte del Comitato, senza diritto di voto ed a titolo consultivo.

Il Comitato per i Gemellaggi viene costituito ufficialmente con delibera della Giunta Comunale su designazioni degli organismi che ne fanno parte.

Il Comitato per i gemellaggi può essere chiamato ad esprimere il proprio parere, da parte degli organi di governo dell’Ente, su ogni argomento ritenuto conforme alle finalità di cui all’articolo 1 del presente regolamento e sui quali l’Amministrazione ritiene utile acquisirne il giudizio. Il parere è facoltativo e non vincola l’Amministrazione nell’attuazione di programmi ed iniziative.

Il Comitato propone annualmente all’Amministrazione comunale, entro il 30 ottobre, progetti ed interventi da inserire nella programmazione annuale per il successivo esercizio finanziario.

Il comitato cura le relazioni con le città gemelle, raccoglie richieste, segnalazioni, proposte dirette a promuovere eventuali gemellaggi, vagliandone la consistenza e l’opportunità, avviando con la città prescelta o richiedente contatti preliminari informali.

Il comitato promuove il coordinamento di iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio e segue l’iter burocratico necessario all’ufficializzazione di eventuali nuovi gemellaggi.

## **ARTICOLO 4 – DURATA IN CARICA –**

Il Comitato dura in carica per un periodo analogo a quello del Sindaco e decade con l’elezione del nuovo Sindaco. I suoi componenti possono essere chiamati a farne parte per più mandati amministrativi, se ne persistono i requisiti.

Potrà essere dichiarata la decadenza di uno o più componenti del Comitato nei casi di:

- dimissioni presentate dallo stesso componente;
- per assenza a più di tre sedute consecutive;
- per espressa richiesta da parte delle Associazioni di appartenenza

#### **ARTICOLO 5 – PRESIDENZA –**

Il Presidente del Comitato per i Gemellaggi è il Sindaco o suo delegato. Convoca le riunioni del Comitato e ne presiede i lavori.

#### **ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA –**

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 3, si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria entro il 30 settembre per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche ed integrazioni e per proporre all'Amministrazione comunale il programma relativo all'anno successivo.

Il programma dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno tre componenti.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Componenti effettivi, ed in seconda convocazione alla presenza di almeno tre membri.

Le convocazioni dell'Assemblea del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato tra i membri effettivi.

#### **ARTICOLO 7 – ATTIVITA'**

Il programma delle attività di gemellaggio, formulato dal Comitato viene approvato dal competente organo deliberativo comunale, con previsione della spesa presunta da iscriversi nel bilancio comunale dell'esercizio. Il programma delle singole iniziative da attuarsi nel corso dell'anno viene approvato con impegno della spesa a bilancio.

#### **ARTICOLO 8 – SPESE –**

Per effetto del presente regolamento, le attività di gemellaggio rientrano tra i fini sociali del Comune di San Giovanni del Dosso. Le spese relative, individuate nei programmi annuali, saranno iscritte in apposito intervento del Bilancio, tenendo conto che il loro ammontare trova un limite nel concetto di utilità per l'Ente, sia sotto l'aspetto sociale che sotto quello economico.

## ARTICOLO 9 – ENTRATE –

Il Comitato per i Gemellaggi può ricevere finanziamenti anche da enti, associazioni, aziende o privati cittadini attraverso contributi all'attività annuale o a singole iniziative (manifestazioni organizzate allo scopo). E' istituito, all'uopo, un'apposita risorsa d'entrata nel bilancio comunale.

## ARTICOLO 10 – NORME FINALI -

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tale fine le varie componenti della Comunità locale. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggio – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

